SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1971

(71ª seduta, in sede redigente e deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta; approvazione con modificazioni e coordinamento degli articoli del disegno di legge:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » **(323)**;

con proposta di assorbimento del disegno di legge:

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » **(657)** (*D'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1084 e *passim*
BARDI, *relatore* . . . . . 1084 e *passim*
FOLLIERI 1084, 1085, 1087
PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 1092
TROPEANO 1085, 1087

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto » **(1282)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1092, 1093
COPPOLA, *relatore* 1093

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Coppola, Corrao, Dal Falco, Filetti, Finizzi, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Leone è sostituito dal senatore Genco.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani e Pennacchini.

TOMASSINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta; approvazione con modificazioni e coordinamento degli articoli del disegno di legge:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323);

con proposta di assorbimento del disegno di legge:

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti », e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tropeano, Maris, Terracini, Perna, Lugnano, Petrone, Tedesco Giglia, Maccarrone Pietro, Venanzi e Gianquinto: « Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 28 gennaio scorso la Commissione ha completato l'esame e la votazione degli articoli del disegno di legge n. 323.

Do ora la parola al relatore il quale ha prospettato la necessità di procedere ad un coordinamento degli articoli approvati.

B A R D I , *relatore*. Per abbreviare i tempi, nella illustrazione dei vari articoli mi soffermerò soltanto su quelli per i quali è necessario procedere ad alcune modifiche formali per esigenze di coordinamento.

All'articolo 3, dove è detto: « La difesa giudiziaria dei non abbienti non è ammessa per le controversie . . . » si deve dire: « Il patrocinio statale dei non abbienti non è ammesso per le controversie . . . ».

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il nuovo testo dell'articolo 3 suona come segue:

Art. 3.

Il patrocinio statale dei non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

B A R D I , *relatore*. All'articolo 5, n. 3) è detto : « da un avvocato o procuratore iscritto all'Albo dei procuratori da almeno 10 anni, designato dal Consiglio dell'ordine », bisogna dire: « . . . designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ».

F O L L I E R I . A mio parere, per non ripetere troppo lo stesso termine, sarebbe bene dire: « . . . designato dal Consiglio dell'ordine forense ».

B A R D I , *relatore*. Ritengo giusta ed accettabile la precisazione del collega Follieri.

P R E S I D E N T E . Quindi, dopo le modifiche di coordinamento, il testo dell'articolo 5 del disegno di legge in esame è il seguente:

Art. 5.

Presso ciascun tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti composta:

1) dal Presidente del tribunale, o da un magistrato, anche a riposo, da lui designato, che la presiede;

2) da un altro magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del tribunale;

3) da un avvocato o procuratore iscritto all'Albo dei procuratori da almeno 10 anni, designato dal Consiglio dell'ordine forense.

Un cancelliere o segretario designato dal Presidente del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti.

B A R D I , *relatore.* L'articolo 6 recita: « Per i giudizi civili ed amministrativi l'ammissione è disposta . . . ». Per coordinare tale testo con le espressioni usate nei precedenti articoli bisogna dire: « Per i giudizi civili e amministrativi l'ammissione al patrocinio statale è dsposta . . . ».

Nel comma successivo, dove si dice: « Nei giudizi penali, l'imputato o le altre parti sono ammesse con . . . » si deve sopprimere la parola « altre » e aggiungere dopo la parola « ammesse » le altre « al patrocinio statale », in modo che il comma suoni: « Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private sono ammesse al patrocinio statale con . . . ».

Nel quarto comma è più esatto dire: « La ammissione al patrocinio statale per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo ».

F O L L I E R I . Anzichè dire « dal conciliatore medesimo », non sarebbe bene fare un altro periodo diretto, evitando la ripetizione del termine conciliatore?

T R O P E A N O . Tutto sommato credo che quella proposta dal relatore Bardi sia la formulazione più semplice. Se la cambiamo rischiamo di complicare le cose.

B A R D I , *relatore.* Nell'ultimo comma, sempre dell'articolo 6, anzichè dire: « Per i giudizi davanti al tribunale dei minorenni . . . », è più giusto dire: « Per i giudizi davanti al Tribunale per i minorenni . . . ».

T R O P E A N O . Parlando del Tribunale per i minorenni, sarebbe bene specificare che facciamo riferimento ai « procedimenti penali ».

B A R D I , *relatore.* Allora dobbiamo modificare anche il comma precedente, perchè abbiamo usato il termine « giudizi ».

F O L L I E R I . Il concetto di giudizio è limitativo mentre il termine procedimento è più ampio, comprende anche la fase istruttoria, eccetera.

B A R D I , *relatore.* Ma non è necessario, perchè l'istruzione è trattata a parte, nel comma precedente.

T R O P E A N O . Trattandosi di minorenni è necessario usare il termine « procedimenti penali » altrimenti il concetto può apparire limitativo.

B A R D I , *relatore.* Allora resta stabilito che l'ultimo comma dell'articolo 6 è così concepito: « Per i procedimenti penali davanti . . . ».

P R E S I D E N T E . Considerate le modifiche di coordinamento che sono state portate al primo, secondo, quarto e quinto comma, l'articolo 6 risulta così formulato:

Art. 6.

Per i giudizi civili ed amministrativi l'ammissione al patrocinio statale è disposta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private sono ammesse al patrocinio statale con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si procede.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal Presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel caso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal Pretore o dal giudice speciale nie procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione al patrocinio statale per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

Per i procedimenti penali davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9.

B A R D I , *relatore.* Il primo comma dell'articolo 7 che dice: « L'ammissione alla difesa dei non abbienti . . . » deve invece dire:

« L'ammissione al patrocinio statale dei non abbienti ».

P R E S I D E N T E . Allora il testo definitivo dell'articolo 7 è il seguente:

Art. 7.

L'ammissione al patrocinio statale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, e delle eventuali relative soprattasse secondo le leggi vigenti e i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere, il rilascio pure gratuito di copie, necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio, l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'ammontare a debito dei diritti di competenze, onorari o vacazioni loro spettanti;

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti a funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in pubblicazioni legali, in forza di provvedimento dello organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

B A R D I , *relatore*. La parte del primo comma dell'articolo 11 che va dalle parole: « Si presume non ... » fino alle parole: « ... non superiore a lire 2 milioni », va staccata per formare un comma a parte, precisamente il comma secondo.

Di conseguenza l'ultimo comma, che termina con le parole: « ... la condizione di cui al n. 1). », deve invece terminare con le parole: « ... la condizione di cui al n. 1) del primo comma ».

P R E S I D E N T E . Do lettura del testo definitivo dell'articolo 11:

Art. 11.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

1) lo stato di non abbienza;

2) la non manifesta infondatezza della causa o affare.

Si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, anche chi è iscritto nei ruoli di detta imposta per un reddito non superiore a lire 2 milioni.

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1) del primo comma.

B A R D I , *relatore*. All'articolo 12, primo comma, dove è detto: « In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione alla difesa ... » bisogna dire: « In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione al patrocinio statale... ».

In analogia con quanto fatto agli articoli 6 e 8, anche nel penultimo comma di questo articolo, anzichè « l'imputato o le altre parti private » si deve dire « l'imputato o le parti private ».

Sempre nel penultimo comma, occorre poi precisare che la certificazione da produrre al magistrato ai sensi dell'articolo 6 è quella tributaria relativa all'imposta complementare di cui all'articolo 11.

In sostanza, il testo definitivo del penultimo comma dell'articolo 12 è il seguente:

« Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private che chiedono, con atto sottoscritto

o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi del patrocinio statale, devono produrre al magistrato competente ai sensi dell'articolo 6 la certificazione tributaria relativa all'imposta complementare di cui all'articolo 11 ».

Nell'articolo 6 abbiamo fatto la distinzione tra giudizi penali, civili e amministrativi e giudizi davanti al conciliatore. Occorre pertanto aggiungere all'articolo 12 il seguente ultimo comma:

« Nelle cause di competenza del conciliatore, il ricorso per l'ammissione al patrocinio statale, corredato dei documenti giustificativi di cui al terzo comma, è proposto, anche verbalmente, davanti al conciliatore medesimo ».

Nel terzo comma dell'articolo 13, in cui si prevede la comunicazione all'Intendenza di finanza di un elenco nominativo delle persone ammesse al patrocinio statale, occorre aggiungere che tale comunicazione è fatta non solo dal cancelliere del tribunale ma anche dal cancelliere dell'ufficio del conciliatore. Ciò perchè, evidentemente, il cancelliere del tribunale non può sapere quali persone siano ammesse al patrocinio statale davanti al conciliatore. Pertanto il testo di tale comma diventa:

« Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del tribunale o dell'ufficio del conciliatore comunica mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbienza ».

F O L L I E R I . I cancellieri dei tribunali sono già gravati di tanto lavoro. Ora aggiungiamo anche questo compito. Non sarebbe possibile stabilire un termine più ampio di un mese, almeno trimestrale?

T R O P E A N O . Diciamo bimestrale. Comunque, sono d'accordo sull'ampliamento dei termini. Piuttosto sono preoccupato del fatto che non abbiamo previsto una sanzione per l'inadempienza, cosa che non era mai capitata.

P R E S I D E N T E . Concordo anch'io con la opportunità delle proposte avanzate, soltanto faccio rilevare che con esse si esce dai limiti del coordinamento per investire la sostanza di un provvedimento che è già stato da noi approvato. Mi dispiace perciò di non poter accogliere i suggerimenti dei senatori Follieri e Tropeano, ma non possiamo disattendere il Regolamento.

B A R D I , *relatore*. Nel primo comma dell'articolo 14 si prevede che la Commissione di cui all'articolo 5 si riunisca su « invito » del Presidente. Per opportunità di linguaggio la parola « invito » deve esser sostituita dalla parola « convocazione ».

Passiamo ora all'articolo 15, nel cui terzo comma alla parola « Cassazione » occorre premettere le parole « Corte di » e alle parole « Tribunale superiore delle acque » aggiungere la parola « pubbliche », mentre la parte finale dovrebbe essere così formulata: « tra quelli residenti nel distretto della Corte d'appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante ».

All'articolo 16, così come si è fatto all'articolo 14, occorre sostituire alla parola « Commissioni » la parola « Commissione » nel primo comma, e nel penultimo comma aggiungere alla fine « al patrocinio statale ».

Infine, per dare una più corretta veste formale alla disposizione dell'articolo 25, propongo che tale articolo sia così formulato:

« L'ammissione al gratuito patrocinio, deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per questa ulteriore fatica e informo che a nome della Commissione sarà proposto all'Assemblea di considerare assorbito, nel testo degli articoli approvati, il disegno di legge n. 657.

Do ora lettura del testo coordinato degli articoli:

Art. 1.

È istituito il patrocinio statale per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 2.

La Stato assume l'onere delle spese, dei diritti e degli onorari dei difensori, nonchè dei consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai, e pubblici ufficiali, chiamati a prestare la loro opera in favore di una o più parti esercenti il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale.

Art. 3.

Il patrocinio statale dei non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

Art. 4.

Il magistrato davanti al quale il processo è pendente ha la vigilanza sulla difesa dei non abbienti.

Art. 5.

Presso ciascun tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti composta:

1) dal Presidente del tribunale, o da un magistrato, anche a riposo, da lui designato, che la presiede;

2) da un altro magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del tribunale;

3) da un avvocato o procuratore iscritto all'Albo dei procuratori da almeno 10 anni, designato dal Consiglio dell'ordine forense.

Un cancelliere o segretario designato dal Presidente del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti.

Art. 6.

Per i giudizi civili ed amministrativi l'ammissione al patrocinio statale è disposta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private sono ammesse al patrocinio statale con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si procede.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal Presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel caso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal Pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione al patrocinio statale per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

Per i procedimenti penali davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9.

Art. 7.

L'ammissione al patrocinio statale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, e delle eventuali relative soprattasse secondo le leggi vigenti e i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere, il

rilascio pure gratuito di copie, necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio, l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'ammontare a debito dei diritti di competenze, onorari o vacazioni loro spettanti;

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti a funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in pubblicazioni legali, in forza di provvedimento dello organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

Art. 8.

Gli effetti della ammissione per una determinata causa o affare, si estendono a tutti gli atti che vi si riferiscono, di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

Art. 9.

L'ammissione all'esercizio del patrocinio statale di cui all'articolo 1 vale per ogni stadio e grado del giudizio.

Art. 10.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente e le persone giuridiche che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e l'istruzione dei non abbienti.

Art. 11.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

1) lo stato di non abbienza;

2) la non manifesta infondatezza della causa o affare.

Si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, anche chi è iscritto nei ruoli di detta imposta, per un reddito non superiore a lire 2 milioni.

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1) del primo comma.

Art. 12.

In materia civile ed amministrativa chi vuol ottenere l'ammissione al patrocinio statale deve farne domanda con ricorso in carta semplice diretto al Presidente della competente Commissione.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare la sua domanda o difesa.

Esso deve essere sottoscritto dalla parte e corredato dei documenti giustificativi della non abbienza e di quelli concernenti il merito.

Il ricorso, sempre corredato dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposto anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto il processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi del patrocinio statale, devono produrre al magistrato competente ai sensi dell'articolo 6 la certificazione tributaria relativa all'imposta complementare di cui all'articolo 11.

Nelle cause di competenza del conciliatore, il ricorso per l'ammissione al patrocinio statale, corredato dei documenti giustificativi di cui al terzo comma, è proposto,

anche verbalmente, davanti al conciliatore medesimo.

Art. 13.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato che emanò il decreto di ammissione la revoca di questa.

La Commissione o il magistrato competente provvedono con decreto motivato.

Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del tribunale o dell'ufficio del conciliatore comunica mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbienza.

Art. 14.

La Commissione di cui all'articolo 5 si riunisce su convocazione del Presidente che, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede alla istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione, che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore.

Art. 15.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte d'appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Qualora l'istante ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia all'organo che ha provveduto alla nomina.

Questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte, con decreto non impugnabile.

Art. 16.

La corrispondenza della Commissione di cui all'articolo 5 con i pubblici uffici ha luogo in franchigia postale.

I pubblici uffici debbono rilasciare, in carta libera, copie, certificati e documenti relativi alla causa o affare del non abbiente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono richiesti, ed i medesimi devono recare l'indicazione del nome delle parti, del richiedente, e la data del decreto di ammissione al patrocinio statale.

Art. 17.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti, non possono ricusare l'incarico senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione o dal magistrato competente.

Art. 18.

La condanna alle spese, diritti e onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'ar-

ticolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 19.

Art. 19.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quadruplo di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito, con divieto di accollarle alla parte o all'ente ammesso al beneficio. È nullo ogni patto contrario.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

Art. 20.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè non concretati in formale atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 19.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 18 alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione della condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta o ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

Se il provvedimento che definisce il giudizio in cui vi è stata ammissione alla difesa non è stato notificato a cura delle parti, la notificazione sarà effettuata, nel solo dispositivo, a cura del cancelliere competente alla riscossione decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito di tale notificazione il provvedimento diventa esecutivo unicamente ai fini della riscossione delle tasse, diritti, spese e onorari prenotati a debito.

Art. 22.

La liquidazione degli onorari e dei diritti dovuti al difensore del non abbiente, nonchè ai consulenti, periti ed ausiliari sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la causa o l'affare.

Art. 23.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio statale:

1) le sentenze e gli atti indicati nella parte seconda della tariffa allegato *A* annessa

al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile ed amministrativa;

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata.

Art. 24.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa di cui al precedente comma sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 25.

L'ammissione al gratuito patrocinio, deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge.

Art. 26.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1971, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Metto ai voti il coordinamento del testo definitivo degli articoli del disegno di legge sulla istituzione del patrocinio statale per i non abbienti quale risulta dopo le modifiche formali apportate, testo che sarà trasmesso all'Assemblea trattandosi di provvedimento da noi esaminato in sede redigente.

(*È approvato*).

Il relatore è pertanto incaricato di riferire in senso favorevole all'Assemblea, proponendo l'approvazione del disegno di legge nel testo degli articoli da noi approvati dei quali ho dato lettura.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ringrazio anch'io la Commissione per l'ottimo lavoro svolto e faccio rilevare che inevitabilmente l'altro ramo del Parlamento dovrà apportare almeno una modifica al testo oggi approvato. Mi riferisco all'articolo 10, in cui si fa riferimento all'imposta complementare, che dovrà evidentemente essere adeguato alle norme della riforma tributaria tuttora all'esame della Camera dei deputati. Una modifica, quindi, che comunque il Senato non avrebbe potuto apportare ancora.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto » (1282) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O P P O L A , *relatore*. La Commissione ha già avuto modo di esaminare il provvedimento, approvato dalla 4ª Commissione della Camera dei deputati il 24 giugno 1970 e a noi trasmesso il successivo 2 luglio, poichè esso ci fu assegnato inizialmente in sede referente. Poi, su accordo di tutti i Gruppi e col consenso del Governo, fu chiesta e ottenuta l'assegnazione in sede deliberante. Mi limito, quindi, a un breve riassunto di quanto già esposto nella relazione svolta in sede referente.

Con l'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, furono dettate norme particolari per la dichiarazione di morte delle persone scomparse in mare e in volo, per fatti di guerra. Non fu mai provveduto, invece, ad estendere tali norme alle dichiarazioni di morte per le persone scomparse in operazioni belliche terrestri.

La Commissione interministeriale, nominata per la formazione e la ricostituzione degli atti di morte, ha incontrato invece notevoli difficoltà per le pratiche riguardanti congiunti, familiari periti per operazioni belliche terrestri. Tale estensione non era stata fatta — come è detto anche nella relazione che accompagna il disegno di legge — per la preoccupazione di non vulnerare l'istituto della dichiarazione di morte presunta regolato dal codice civile, e per l'esattezza all'articolo 56.

Senonchè a distanza di tanto tempo è apparsa l'opportunità di questa estensione, soprattutto per snellire le procedure, dal momento che la dichiarazione di morte presunta comporta delle spese notevoli.

L'articolo 1 del provvedimento in discussione è molto semplice e la sua enunciazione non richiede alcun chiarimento. In esso, infatti, è detto: « Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse in occasione di eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945, quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verificò la scomparizione, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse in occasione di eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945, quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verificò la scomparizione, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI